



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

N° 7004

Data 12/10/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 38 DEL 29/09/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA LEGGE N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2001 E DELL'ART. 6 L. R. N. 5/2002 COME MODIF. DALLA L.R. 22/2006 E PIANO DI LOCALIZZAZIONE: APPROVAZIONE.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Ing. Paola GEMMA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventuno*, il giorno *ventinove* del mese di *settembre* alle ore *16,30* nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, nelle persone dei Sigg.

SINDACO: CASARANO GIOVANNI

	Consigliere	Pres.
1)	GAROFALO GUGLIELMO LUIGI	SI
2)	CONGEDO GIUSEPPE	SI
3)	STEFANIZZI PIERLUIGI	NO
4)	SEDILE DANIELE	SI
5)	GIANNOTTA GIUSEPPE	NO
6)	NUZZACI GIUSEPPA	SI

	Consigliere	Pres.
7)	TAMARINDO MIRCO	SI
8)	POLIMENO MARIA LUCE	SI
9)	POLIMENO ANGELO	SI
10)	VANTAGGIATO FRANCESCA	NO
11)	CUCCO ROBERTO	NO
12)	ANTONACI FRANCESCO	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe ALEMANNI.

Il Presidente, Dr. Giuseppe CONGEDO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 22 febbraio 2001 n. 36 (in G.U. n. 55 del 7 marzo 2001) rappresenta la prima disciplina in materia organica inerente i campi elettromagnetici individuando tre soglie per la valutazione di tale esposizione:
 - a) limiti di esposizione che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione per la tutela della salute dagli effetti acuti;
 - b) valori di attenzione che non devono essere superati negli ambienti adibiti a permanenze prolungate per la protezione da possibili effetti a lungo termine;
 - c) obiettivi di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo per la minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine.
- la stessa legge individua le seguenti competenze in merito alla verifica di tali soglie:
 - a) lo Stato determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, la promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica nonché di ricerca;
 - b) le Regioni determinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti, la realizzazione del catasto regionale delle sorgenti, l'individuazione di strumenti e azioni per il raggiungimento di obiettivi di qualità;
 - c) le ARPA regionali svolgono attività di vigilanza e controllo a supporto tecnico delle relative funzioni assegnate agli enti locali;
 - d) i Comuni e le Province svolgono le rispettive funzioni di controllo e vigilanza e, all'articolo 8, comma 6, stabilisce che i "comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003, decreto attuativo della L. n. 36/2001, ha disciplinato a livello nazionale limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza.
- il D. Lgs 1° agosto 2003 n. 259 – Codice delle telecomunicazioni elettroniche- che disciplina l'installazione di impianti per telefonia mobile, prevede che: *L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;*
- i suddetti interventi, classificati come "Opere di Urbanizzazione Primaria", non sono soggetti a verifica di conformità urbanistica ed ampia giurisprudenza ha chiarito l'impossibilità, per i Comuni, di procedere ad una restrittiva localizzazione di tali impianti tramite atti normativi o regolamentari dei Comuni;

CONSIDERATO CHE:

- la legge della Regione Puglia n. 5/2002 modificata ed integrata dalla legge n. 22/2006 ha previsto all'Art. 6 che sono di competenza del Comune:
 - a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica degli impianti di cui all'articolo 8;
 - b) l'adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici detti piani e regolamenti non necessitano di approvazione regionale;
 - c) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a);
 - d) la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 12.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 24/11/2020 con la quale è stato fornito atto di indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del territorio, finalizzato alla valutazione circa l'opportunità/necessità di avviare una procedura tesa a dotare il Comune di Sogliano Cavour di un piano di localizzazione nonché di un regolamento per l'installazione degli impianti di radiotelefonia mobile oltre che l'adozione

di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico in funzione delle esigenze di razionalizzazione e tutela della salute e dell'ambiente attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile, ove possibile, che permetta, da una parte, ai gestori di rete di garantire il servizio di copertura senza incorrere in contenziosi e dall'altra non comporti ulteriori incrementi di inquinamento elettromagnetico e rilevanti impatti sulla salute dei cittadini, sul paesaggio urbano ed il territorio comunale;. Inoltre, nella medesima delibera veniva precisato che, ove dovesse essere rilevata la suddetta necessità, venga comunque garantita la massima trasparenza avviando in merito un processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni coinvolte in linea con la volontà dell'amministrazione comunale di compiere procedure che assicurano il coinvolgimento della popolazione residente e di altri soggetti pubblici o privati interessati.

VISTO che con nota prot. com.le n. 1201 del 15/02/2021 è stato trasmesso dal Settore Tecnico il Regolamento e il Piano di Localizzazione con allegata relazione tecnica relativo all'installazione di impianti di radiotelefonia mobile nel territorio del Comune di Sogliano Cavour;

DATO ATTO :

- che con successiva Deliberazione n. 07 del 01.3.2021 il Consiglio Comunale adottava il nuovo “*Regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e dell'art. 6 l. R. N. 5/2002 come modif. Dalla l.r. 22/2006 e Piano di localizzazione*” del Comune di Sogliano Cavour, composto di n. 13 articoli;
- che con la medesima Deliberazione C.C. n. 07/2021 si disponeva che il regolamento e relativo allegato adottati venissero pubblicizzati ai cittadini anche a mezzo sia dell'albo pretorio *on line* che del sito istituzionale di questo Ente, al fine di garantire la massima trasparenza, nonché fosse inoltrato agli Enti competenti al fine di acquisire eventuali osservazioni di competenza, nel rispetto dei termini e modalità previsti dalla vigente normativa;

DATO ATTO ALTRESI':

- che in data 18.3.2021 prot. n. 2006, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, avviso pubblico mediante il quale si rendeva nota alla cittadinanza l'adozione del Regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e dell'art. 6 L. R. n. 5/2002 come modif. dalla L.R. 22/2006 e il piano di localizzazione e che, a fronte di tanto, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui potesse derivare un pregiudizio dal provvedimento sopra specificato, aveva la possibilità di presentare osservazioni in merito e trasmetterle, entro e non oltre il giorno 17 aprile 2021;
- che, a seguito del suddetto Avviso, sono pervenute a n. 2 (due) osservazioni, oltre a nota dell'ARPA Puglia n. 2593 del 14.4.2021;
- che con relazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Settore in data 28.5.2021 , prot. n. 3650, venivano valutate le osservazioni proposte e la nota ARPA pervenuta;
- che dalle risultanze della predetta relazione prot. n. n. 3650/2021, emerge sostanzialmente una riduzione delle aree in precedenza proposte da un numero di sei ad un numero di quattro, tra le quali l'A.C. procederà all'individuazione di quelle in disponibilità nel triennio di riferimento, oltre alla opportunità di integrare il Regolamento, così come di fatto integrato, il Regolamento adottato degli “ *utili suggerimenti normativi* “ fatti pervenire da ARPA Puglia;

Il Consigliere Daniele Sedile prende la parola, illustra la Delibera e comunica che la maggioranza propone alcuni emendamenti al Regolamento (allegati alla presente delibera in formato “*tabulazione sinottica*”) di cui si dà lettura:

EMENDAMENTO N. 1:

- **TESTO CORRENTE. Art. 2 – Localizzazione** - Per la localizzazione degli impianti, indicati nel presente Regolamento, si individua la totalità delle aree comunali e delle **aree pubbliche (identificate nell'allegato A) ritenute LE UNICHE idonee allo scopo in questo territorio comunale**, nel rispetto di una distanza non inferiore a metri 200 tra il sito identificato per la realizzazione dell'impianto e le aree sensibili quali gli edifici adibiti asili, edifici scolastici, nonché da strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parchi giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze e impianti destinati allo sport di base.

In fase di approvazione del presente regolamento saranno individuate tra le aree di cui sopra quelle ritenute quali disponibili nel triennio successivo. L'elenco delle aree comunali e delle aree pubbliche disponibili per la localizzazione degli impianti sarà aggiornato ogni tre anni.

Almeno la metà dei proventi derivanti dall'affitto delle aree comunali e delle aree pubbliche sono destinati, su proposta dell'assessorato competente per l'Ambiente, al monitoraggio, allo studio, alle ricerche e alle

informazioni ambientali.

- **PROPOSTA ARTICOLO EMENDATO. Art. 2 – Localizzazione** – “Per la localizzazione degli impianti, indicati nel presente Regolamento, si individuano quali **UNICHE idonee allo scopo in questo territorio comunale solo quelle indicate nell’allegato A**, nel rispetto di una distanza non inferiore a metri 200 tra il sito identificato per la realizzazione dell’impianto e le aree sensibili quali gli edifici adibiti asili, edifici scolastici, nonché da strutture di accoglienza socio- assistenziali, oratori, parchi giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze e impianti destinati allo sport di base. **L’installazione degli impianti è comunque vietata su edifici e loro pertinenze destinati ad abitazioni private.** In fase di approvazione del presente regolamento saranno individuate tra le aree di cui sopra quelle ritenute quali disponibili nel triennio successivo. L’elenco delle aree comunali e delle aree pubbliche disponibili per la localizzazione degli impianti sarà aggiornato ogni tre anni. **Le entrate derivanti dall’affitto delle aree di cui all’allegato A, verranno destinate a politiche ambientali, favorendo le azioni di monitoraggio ambientale”.**

A questo punto prende la parola il Consigliere Polimeno il quale, dopo l’intervento di cui all’allegato resoconto, propone un **rinvio** della seduta.

Si procede alla votazione sulla proposta di rinvio con il seguente risultato:

- FAVOREVOLI 2 (Polimeno Angelo ed Antonaci Francesco);
- CONTRARI 7 (Giovanni Casarano, Garofalo Guglielmo Luigi, Giuseppe Congedo, Sedile Daniele, Nuzzaci Giuseppa, Tamarindo Mirco, Polimeno Maria Luce).

Si dà atto che abbandonano la seduta i consiglieri Polimeno Angelo ed Antonaci Francesco.

A questo punto riprende la parola il consigliere Sedile Daniele il quale continua dando lettura degli altri emendamenti proposti:

EMENDAMENTO N. 2:

- **TESTO CORRENTE. Art. 10 Sanzioni** - Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche, adeguamenti in assenza della prevista autorizzazione comunale, il Sindaco ordina la disattivazione dell’impianto. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia) e successive modifiche. Il Sindaco ordina la disattivazione dell’impianto nel caso di mancanza del CRE. L’applicazione delle sanzioni amministrative spetta alla Direzione Ambiente fatte salve le sanzioni previste dal già citato Testo Unico dell’edilizia spettanti alla Direzione Urbanistica e Edilizia. Il Sindaco disattiva l’impianto (*in applicazione delle procedure di cui ai punti D1 e D2 del R.R. n. 14/2006*) (7) nel caso l’Arpa e/o il tecnico di fiducia incaricato, dichiarino per quell’impianto il superamento dei limiti previsti dalla legge, commisurazioni dettagliate fatte a banda stretta.
- **PROPOSTA ARTICOLO EMENDATO. Art. 10 Sanzioni** - *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all’art. 17 della L.R. 5/2002 e ss.mm.ii. e all’art. 15 della L. Quadro n. 36/2001 nei testi vigenti, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa. Le sanzioni saranno disposte in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali previste in materia.”*

EMENDAMENTO N. 3.:

- **TESTO CORRENTE. Art. 13 Entrata in vigore** - Il presente Regolamento entra in vigore 15 gg dopo la data di pubblicazione
- **PROPOSTA ARTICOLO EMENDATO. Art. 13** - Il presente regolamento è pubblicato all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione.

EMENDAMENTO N. 4:

- **TESTO CORRENTE. Allegati: Aerofotogrammetria Con Individuazione Delle Aree Interessate**
- **PROPOSTA ARTICOLO EMENDATO. Allegati: aerofotogrammetria con individuazione dell’area contrassegnata con il n. 2 come unica idonea per le finalità del regolamento.**

A questo punto il Presidente invita al voto per ogni singolo emendamento proposto come di seguito indicato:

- **emendamento n° 01**

VOTAZIONE: 7 (sette) voti favorevoli resi all’unanimità dei presenti e votanti, resi per alzata di mano;

- **emendamento n° 02**

VOTAZIONE: 7 (sette) voti favorevoli resi all'unanimità dei presenti e votanti, resi per alzata di mano;

- **emendamento n° 03**

VOTAZIONE: 7 (sette) voti favorevoli resi all'unanimità dei presenti e votanti, resi per alzata di mano;

- **emendamento n° 04**

VOTAZIONE: 7 (sette) voti favorevoli resi all'unanimità dei presenti e votanti, resi per alzata di mano;

A seguire, il Presidente pone alle dichiarazioni di voto la proposta di deliberazione comprensiva degli emendamenti;

Acquisiti i pareri di legge previsti dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

Uditi gli interventi di cui all'allegato resoconto;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il “*Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e dell’art. 6 l. R. N. 5/2002 come modif. Dalla l.r. 22/2006 e Piano di localizzazione*” del Comune di Sogliano Cavour, così come emendato, che si compone di n. 13 (tredici) articoli, per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che il “*Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e dell’art. 6 l. R. N. 5/2002 come modif. Dalla L.R. 22/2006*” del Comune di Sogliano Cavour, si compone dei seguenti allegati:
 - ALLEGATO A (così come emendato): aerofotogrammetria con individuazione dell’area contrassegnata con il **n. 2** come unica idonea per le finalità del regolamento (Piano di localizzazione);
3. **DI PUBBLICARE** il Regolamento, con i relativi allegati, all’Albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell’Ente.
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente, e che pertanto non necessita di parere in merito alla regolarità contabile.

Inoltre, in relazione all’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Giuseppe CONGEDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Giuseppe S. ALEMANNNO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 19/10/2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Giuseppe S. ALEMANNNO)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li 12/10/2021

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li 12/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Giuseppe S. ALEMANNNO)
